

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI STRESA

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Repertorio n.

Schema di contratto per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva e della realizzazione di tutti i lavori per la revisione generale 40° anno dell'impianto funiviario Stresa – Alpino – Mottarone, nonché per la gestione dei beni messi a disposizione dal Comune di Stresa, ai sensi ai sensi degli artt. 143 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. – CUP F67J11001640002 - CIG 5925589EB8

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno del mese di, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Palmieri Ugo Renato, Segretario Generale, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) ERMINI BURGHINER Mario, nato a Premosello Chiovenda (VB) il 06/09/1959, C.F. RMNMRA59P06H037Y, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Stresa, con sede in Piazza Matteotti civ. 6, codice fiscale 00201600038, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune" o "Concedente";

b) la Società con sede legale in (...) Via N. C. F. e P. IVA costituita in data durata della Società fino al, capitale sociale deliberato e sottoscritto €., capitale versato €., qui rappresentata dal sig., nato a il ../../19..., C. F., il quale agisce in qualità di Legale

Rappresentante della Società stessa, come risulta dalla visura della Camera di Commercio del del prot. n., domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa suddetta, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "concessionario" o "Società";

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni, con il mio consenso.

PREMESSO CHE:

1. con D.G.R. n. 16-2319 del 12 luglio 2011 la Regione Piemonte ha affidato a S.C.R. - Piemonte S.p.A. l'incarico per l'espletamento delle attività atte ad ottenere la proroga dell'esercizio funiviario Stresa-Alpino-Mottarone, nonché lo svolgimento delle funzioni necessarie per l'integrazione progettuale utile per l'espletamento della procedura di appalto, delle attività di validazione dei progetti definitivo ed esecutivo, della definizione contrattuale, della responsabilità del procedimento, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo statico e di quello tecnico-amministrativo, senza garantirne però la necessaria copertura finanziaria dell'intervento, demandandola di fatto ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale;

2. il progetto definitivo per i lavori di revisione generale 40° anno dell'impianto funiviario Stresa – Alpino – Mottarone è stato approvato con disposizione del Presidente del CDA di S.C.R. n. 9 del 31.01.2012 e validato dall'allora Responsabile del Procedimento arch. Moro in data 30/11/2011;

3. con D.G.R. n. 15-6773 del 28/11/2013 sono stati individuati gli interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico sportivo e cultu-

rale regionale da attivarsi, tra i quali è compreso l'intervento di revisione della funivia, per il quale sono state assegnate le risorse economiche pari a € 1.750.000,00 ed è stato inoltre scelto, quale modalità attuativa degli interventi, l'istituto dell'Accordo di programma, da sottoscrivere tra Regione Piemonte ed Enti beneficiari;

4. in data 22/05/2014 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e revisione dell'impianto funiviario Stresa – Alpino – Motarone I lotto in attuazione del PAR FSC Piemonte 2007-2013, il cui art. 3 prevede la partecipazione di S.C.R. alle finalità dell'accordo, in particolare per lo svolgimento delle azioni tecnico-amministrative finalizzate a consentire la revisione quarantennale e l'esercizio del medesimo, rapporto da regularsi con apposita convenzione col Comune di Stresa;

5. con Convenzione tra S.C.R. ed il Comune di Stresa, sottoscritta in data 10/06/2014, si è preso atto che il Comune di Stresa assumerà il ruolo di amministrazione concedente per tutta la durata della concessione, mentre S.C.R. curerà la procedura di gara relativa all'appalto di concessione di lavori pubblici nonché tutte le attività connesse all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, sino al collaudo dell'intervento e conseguente riapertura dell'impianto;

6. lo schema di disciplinare di gara e del contratto sono stati approvati dal Comune di Stresa con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 in data 20/10/2014, dichiarata di immediata esecuzione;

7. con Disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. ____ del ____ è stato disposto di procedere all'affidamento della concessione mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, del

D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. sopra citato;

8. la società _____ ha formulato istanza di partecipazione alla gara di cui all'oggetto in qualità di _____, indicando per la redazione del progetto esecutivo _____;

9. alla seduta pubblica del _____ sono state aperte le offerte economiche e l'offerta tecnico-economica del Concessionario è risultata la più vantaggiosa;

10. con Disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione n. _____ del _____, la società S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha approvato definitivamente l'aggiudicazione in favore al Concessionario sulla base dell'offerta tecnico-economica da questi presentata che, sebbene non allegata al Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;

11. ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, si prende atto che è stata acquisita la prescritta certificazione antimafia come risulta dalla comunicazione dell'Ufficio Territoriale del Governo di Verbania in data Prot. n.

12. in data _____ è stato sottoscritto tra _____ ed SCR Piemonte S.p.A. il contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di revisione generale 40° anno dell'impianto funiviario Stresa – Alpino – Mottarone;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I - CLAUSOLE INTRODUTTIVE

Articolo 1 - Premesse

Le Premesse e gli elaborati Allegati e richiamati, ancorché non facenti parte

materialmente del presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Articolo 2 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto valore contrattuale, **ancorché non allegati**:

- a) Capitolato d'Oneri e suoi allegati, posto a base di gara;
- b) Disciplinare di Gestione;
- c) Progetto Esecutivo predisposto dal Concessionario, approvato, vidimato, verificato e validato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.;
- d) Bando di gara e «Disciplinare di gara» con relativi allegati;
- e) Dichiarazioni rese dal Concessionario a corredo dell'offerta;
- f) Offerta tecnica ed offerta economica del Concessionario;
- g) Piano Economico Finanziario del Concessionario.

2. In caso di contrasto fra i documenti contrattuali, si osserva il seguente ordine di prevalenza, tenuto conto che – laddove il presente contratto non disponga - la relativa disciplina delle obbligazioni è quella contenuta nel Capitolato d'Oneri e nel Disciplinare di Gestione:

- a) Contratto;
- b) Disciplinare di Gestione;
- c) Capitolato d'Oneri e suoi allegati;
- d) Bando di gara e «Disciplinare di gara» con relativi allegati;
- e) Offerta tecnica ed economica del Concessionario;
- f) Piano Economico Finanziario del Concessionario.

Articolo 3 - Fonti regolatrici i rapporti tra le parti

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (di seguito anche il **“Codice dei Contratti”** o **“Codice”**);
- b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il **“Regolamento”**);
- c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

2. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo il Concessionario possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

PARTE II - OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 4 - Oggetto del contratto

Il Comune con il presente atto affida al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, la gestione della funivia Stresa – Alpino – Mottarone e dei bagni pubblici siti presso la stazione di partenza della funivia, nonché il subentro nella gestione dei contratti degli spazi commerciali bar ristorante “L’Idrovolante” ed affitto biciclette “Bi – CI – CO”.

Articolo 5 - Lo sfruttamento economico dell’Opera

Le Parti danno atto e riconoscono che l’equilibrio economico-finanziario è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario Finanziario presentato dal Concessionario in sede di gara.

Articolo 6 - Contributo per il Concessionario

1. A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nel presente contratto, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l’impianto funiviario e i beni di cui all’art. 4 del presente contratto per tutta la durata della concessione.

2. Il Concedente erogherà annualmente al Concessionario una somma pari ad € 53.750,00, a partire dall’anno 2015, per un ammontare massimo di n. 16

rate x € 53.750,00 = € 860.000,00, con le modalità di cui al paragrafo X del Disciplinare di Gestione.

3. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Concessionario certificata attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte del Comune.

Articolo 7 – Durata del contratto

1. Il presente Contratto ha una durata pari a [•] anni e [•] mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, con scadenza di diritto senza necessità di alcuna formalità il

2. Decorso il termine di durata della concessione, gli impianti, le opere ed i relativi contratti che ne costituiscono oggetto, ritorneranno nella materiale disponibilità del Comune di Stresa, mantenute secondo quanto previsto dalle manutenzioni programmate per l'impianto funiviario, nonché mantenute a regola d'arte per gli immobili di cui all'art. 4, senza che al Concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie e/o addizioni apportate.

Titolo III - PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Capo I – LA GESTIONE

Articolo 8 – La gestione dell'opera

1. Il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata della Concessione, con obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, l'Opera in perfetto stato di manutenzione e conservazione.

2. In particolare il Concessionario è tenuto a:

- a) Organizzare, eseguire e gestire tutti i servizi manutentivi nel rispetto delle normative vigenti alla data di effettuazione del servizio;

- b) gestire i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, con idonea manodopera, in relazione all'entità dell'intervento manutentivo da eseguire, con tutte le più moderne e perfezionate tecniche di esecuzione per assicurare un perfetto e rapido intervento;
- c) organizzare la custodia e la sorveglianza del cantiere per gli interventi di manutenzione, sia di giorno che di notte, adibendovi il personale e i mezzi necessari;
- d) far eseguire tutte le prove e i controlli che le vigenti normative ordinano di effettuare sugli impianti, sulle opere e sui materiali impiegati;
- e) aggiornare tutta la documentazione afferente l'Opera adeguandola alle disposizioni normative in vigore fino al termine del presente Contratto

3. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri e nel Disciplinare di Gestione.

Articolo 9 – La gestione del servizio

1. Le modalità di espletamento dei servizi, gli standard qualitativi, i servizi minimi garantiti, le fasce orarie di erogazione dei servizi, i diritti degli utenti, e le funzioni di controllo e la verifica del Concedente sono regolate dal Contratto e dal Disciplinare di Gestione.

2. Il Concessionario garantisce il servizio di trasporto pubblico erogato dalla funivia Stresa – Alpino – Mottarone - senza interruzioni - per 365 giorni l'anno.

3. I beni dati in gestione dovranno essere utilizzati nel rispetto integrale delle destinazioni d'uso previste dalla legge, dal capitolato d'onori e dal disciplinare di gestione.

4. Nella gestione delle attività economiche oggetto della presente Concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare le tariffe di cui al paragrafo V

del Disciplinare di Gestione così come approvate dal Comune.

5. Tali tariffe non possono essere modificate, né in aumento né in diminuzione, autonomamente dal Concessionario, senza previa autorizzazione del Concedente.

Articolo 10 - Norme prestazionali a carico del Concessionario

1. E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare, per l'intera validità della concessione, i contenuti delle prescrizioni minime del Disciplinare di gestione così come integrate dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dal Concessionario, che qui si intende integralmente richiamata e non allegata per dispensa delle parti.

2. Il Concessionario garantisce almeno [•] coppie di corse giornaliere nelle ore diurne ([•] corse di andata e [•] corse di ritorno), nell'arco di tempo compreso dalle ore [•] alle ore [•], sia nel periodo estivo che nel periodo invernale, nei giorni feriali e festivi, distribuite nell'arco della giornata, così come indicato in sede di offerta e/o del Capitolato d'Oneri.

3. Le giornate di erogazione dei servizi si intendono obbligatorie a carico del Concessionario, fatte salve avverse condizioni atmosferiche e/o situazioni di pericolo e/o guasti di funzionamento degli impianti.

Capo II – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 11 - Conoscenza delle condizioni della concessione

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni della presente Concessione previste dal Capitolato d'Oneri e suoi allegati e dal Disciplinare di gara.

Articolo 12 - Obblighi ed oneri del Concessionario

1. Si richiama quanto stabilito dall'articolo 16 del Capitolato d'Oneri e dal

Disciplinare di gestione che si intendono integralmente qui riportati.

2. Il Concessionario si obbliga a:

- a) corrispondere annualmente, entro il 31 ottobre, al Comune di Stresa una somma pari ad € 6.000,00 quale corrispettivo per l'attività di vigilanza e controllo sulle prestazioni minime richieste al concessionario per quanto attiene alla gestione del servizio di trasporto pubblico dell'impianto funiviario.
- b) garantire l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per la gestione delle opere;
- c) osservare la gestione funzionale ed economica delle opere realizzate e di quelle di cui al precedente articolo 4, per la durata di cui al precedente articolo 5;
- d) osservare per l'intera durata della concessione tutte le normative vigenti in materia di gestione degli impianti a fune;
- e) eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere oggetto del Contratto di Concessione, per tutta la durata della concessione, necessari ad assicurare lo stato ottimale e la piena funzionalità delle opere, per lo scopo a cui sono destinate;
- f) assumere tutti gli oneri per canoni, diritti e tariffe per le utenze di servizi, ivi compresi i relativi allacciamenti, nonché quanto altro necessario per la gestione delle opere oggetto della presente concessione;
- g) consegnare al Comune di Stresa, al termine della concessione, tutte le opere, infrastrutture ed attrezzature oggetto di concessione e di tutto quanto connesso con la gestione della stazione funiviaria Stresa-Alpino-Mottarone, messe a disposizione del Concessionario da parte del Comune, senza corrispettivo alcuno ed in regolari condizioni di

manutenzione e di funzionamento, fatto salvo il livello di obsolescenza e di usura da normale utilizzo. La stazione funiviaria dovrà essere riconsegnata, a cura e spese del Concessionario, libera da tutte le attrezzature e materiali di proprietà del medesimo.

- h) gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature, impianti ed immobili, che con la firma del presente contratto, si assume la gestione e la custodia dell'impianto funiviario, dei locali e degli spazi esterni annessi, delle attrezzature e di ogni altro elemento facente parte del comprensorio Stresa-Alpino-Mottarone; sarà quindi responsabile, sotto tutti gli aspetti di legge, della loro conduzione;
- i) a trasmettere al Comune, entro e non oltre trenta giorni dalla stipula, gli eventuali nuovi contratti di locazione commerciali bar ristorante "L'Idrovolante" ed affitto biciclette "Bi – CI – CO";
- j) alla scadenza della concessione, a non introitare i canoni di locazione commerciali bar ristorante "L'Idrovolante" ed affitto biciclette "Bi – CI – CO", contratti a cui subentrerà di diritto il Comune.

3. Il Concessionario dovrà inoltre consentire, con cadenza minima annuale e per tutta la durata della concessione l'accesso alla struttura da parte di funzionari del Comune o incaricati dalla medesima Amministrazione, per il monitoraggio sul corretto adempimento di quanto previsto dal presente Contratto, con consegna della documentazione tecnica e contabile relativa alle opere realizzate.

4. In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna della stazione funiviaria, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso graverà sul gestore che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

Articolo 13 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.

2. Il Comune, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Concessionario come segue:

- a favore dell'Impresa _____, presso la banca _____ con le seguenti coordinate:

(i) c/c _____ IBAN _____;

(ii) CIG 5925589EB8;

(iii) CUP F67J1100164000;

(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato: _____

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto dal Comune, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte del Concessionario agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In tale ipotesi, il Comune provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 14 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, e si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del pre-

sente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 15 – Penali

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato d'oneri, al Disciplinare di Gestione ed al presente contratto, saranno applicate le seguenti penali:

- a) per ogni violazione degli impegni in ordine alle modalità di gestione di cui al paragrafo VII: 1‰ (uno per mille) dell'ammontare del contributo di cui all'art. 6 del presente contratto
- b) per ogni singola mancata apertura ingiustificata:
 - per i primi 5 giorni: Euro 50 al giorno;
 - dal 6° al 10° giorno: Euro 100 al giorno;
 - dal 11° al 20° giorno: Euro 150 al giorno;
 - dal 21° al 29° giorno: Euro 200 al giorno.

2. Qualora le infrazioni si dovessero ripetere nel tempo, previa diffida del Comune, quest'ultimo potrà decretare la decadenza della Concessione.

3. Le penali non potranno complessivamente essere eccedenti il 10% dell'importo del contributo di cui al precedente art. 6.

4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, alla quale il Concessionario ha facoltà di replicare con proprie controdeduzioni, da presentare entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi.

5. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni oppure di rigetto motivato delle medesime, il Comune procederà all'applicazione delle citate penali.

6. Le penali verranno detratte dal contributo previsto all'articolo 6 del pre-

sente contratto, fino alla loro concorrenza, e per la parte eccedente sulla cauzione definitiva prevista dal successivo art. 18 comma 2 e fatto salvo il diritto del Comune a richiedere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Capo II – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Articolo 16 – Obblighi a carico del Comune

1. Il Comune si impegna:

- a) ad erogare annualmente al Concessionario una somma pari ad € 53.750,00, a partire dall'anno 2015, per un ammontare massimo di n. 16 rate x € 53.750,00 = € 860.000,00;
- b) a non aumentare l'importo del corrispettivo per l'attività di vigilanza e controllo sulle prestazioni minime richieste al concessionario per quanto attiene alla gestione del servizio di trasporto pubblico dell'impianto funiviario che rimane fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione (€ 6.000,00 annui);

2. Allo scadere della concessione, il Concedente provvederà ad indire una nuova procedura di gara rispetto alla quale il concessionario avrà diritto di adeguare la propria offerta a quella del miglior offerente, aggiudicandosi il contratto.

PARTE IV LE GARANZIE

Articolo 17 – Garanzie

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione ex art. 153, comma 13, D. Lgs 163 e s.m.i. a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera che l'Appaltatore ha costituito, nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio mediante ga-

ranzia fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ rilasciata da
_____ per l'importo di Euro _____ (lettere).

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dal Disciplinare di gara

Articolo 18 – Assicurazioni

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la polizza di copertura dei rischi di gestione (All Risks) relativa all'impianto in esercizio per tutta la durata della gestione (esplosioni – incendio – furto)

2. La polizza per la responsabilità civile verso terzi per danni imputabili a responsabilità del concessionario durante la fase di gestione

PARTE V - EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 19 - Equilibrio economico finanziario e revisione PEF

1. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti, come definito al momento di conclusione del presente contratto, dovrà permanere per tutta la durata della Concessione.

2. Le Parti prendono atto che gli eventi modificativi dell'Equilibrio Economico non possono in ogni caso essere eventi che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario.

3. Il Concedente si impegna ad assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare ed ai presupposti e condizioni di base indicati nel piano economico finanziario.

4. Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie:

- a) mutamento, per fatto del Concedente, delle condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione nonché entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, ivi compresa la modificazione o soppressione delle imposte e tasse vigenti, l'introduzione di nuove imposte e tasse o l'applicazione di quelle escluse;
- b) variazioni imposte dal Concedente;
- c) richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di Gestione dell'Opera o del servizio.

5. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

6. Fatti salvi i casi di revisione precedentemente indicati, le Parti procederanno, con cadenza quinquennale e nei casi in cui una delle Parti ne ravvisi l'urgenza, ad un esame dei presupposti e delle condizioni economico-finanziarie del presente Contratto, e, qualora si riscontri una alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, concorderanno una revisione.

7. In ogni caso, la revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario medesimo, potrà essere richiesta, anche prima della scadenza prevista, qualora nel periodo di durata del contratto si verifichi uno degli eventi sopra indicati, tale da alterare l'equilibrio economico finanziario della concessione.

8. La parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del Piano Economi-

co Finanziario. L'altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

9. Nelle ipotesi di revisione del piano economico finanziario a norma del presente articolo, le parti si impegnano a negoziare in buona fede la revisione del piano economico finanziario e dei termini del presente contratto. In particolare, ciascuna delle parti non potrà immotivatamente ed irragionevolmente negare il proprio consenso ad una proposta di revisione del piano economico finanziario formulata dall'altra parte che assicuri il perseguimento dell'equilibrio iniziale della gestione e la tutela degli interessi del Comune, in relazione al piano di ammortamento degli investimenti effettuati e della struttura del relativo contratto di finanziamento.

10. Qualora una delle parti intenda manifestare il proprio motivato e giustificato rifiuto di accettare la proposta di revisione proveniente dall'altra Parte, dovrà contestualmente avanzare una nuova proposta di revisione del piano economico finanziario che contenga gli elementi utili a superare le ragioni del citato dissenso.

11. In ogni caso, nessuna delle parti potrà strumentalmente negare il proprio consenso per esercitare o indurre ad esercitare la facoltà di recesso prevista al successivo art. 21.

12. Qualora le parti – entro il termine di 3 mesi dalla richiesta di revisione del Piano economico finanziario formulata dal Concessionario – non raggiungano un accordo per la revisione del piano economico finanziario, il Concessionario potrà esercitare il proprio diritto di recesso a norma del successivo art. 21.

13. Considerata la necessità di sostituire le funi portanti nell'anno 2029, le Parti convengono che, a seguito di motivata istanza, ciascuna possa recedere

dal presente contratto, purché la disdetta sia fatta pervenire alla controparte entro il 31 dicembre 2027. Il diritto di recesso è ammesso unicamente qualora entrambe le Parti siano in accordo e avrà effetto esclusivamente a decorrere dal 1 gennaio 2029. In tale caso, il Concessionario dovrà obbligatoriamente produrre la revisione del Piano Economico Finanziario, le cui risultanze dovranno essere certificate da un soggetto terzo qualificato. Nel caso venga accertato che la nuova condizione introdotta (recesso dal 1 gennaio 2029) risulti favorevole al Concessionario, le eventuali economie prodotte dovranno essere rese disponibili al Concedente che le utilizzerà esclusivamente per opere afferenti l'impianto stesso (rifacimento, ammodernamento, demolizione, ecc.).

In ogni caso, fatte salve le eventuali economie di cui sopra, il Concessionario dovrà rimborsare al Concedente, entro il 1 gennaio 2029, l'importo pari a € derivante da $[(\text{importo di aggiudicazione}) / 15 (\text{annualità di gestione})] \times 2 (\text{annualità di minor durata della concessione})$. Resta inteso che per la minor durata della Concessione (2029/2030) il Concedente non riconoscerà il canone previsto all'art. 16 comma 1 lett. a) e il Concessionario non dovrà liquidare al Concedente l'importo previsto all'art. 16 comma 1 lett. c) di cui al presente contratto.

14. Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di recesso prima della scadenza della Concessione oppure venga presentata l'istanza di cui al comma precedente da una delle Parti, ma le stesse non pervengano ad un accordo, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione delle funi portanti. In tale ipotesi, nel caso in cui il Concedente proceda con una nuova gara di concessione, il Concessionario avrà diritto al mero rimborso della quota parte di investimento relativa alla sostituzione delle funi portanti non ammortizzata alla data di scadenza della concessione di cui al presente contratto. Tale rimborso

verrà posto a carico del nuovo concessionario che subentrerà nella gestione della funivia dopo l'anno 2030 e sarà corrisposto dal nuovo concessionario medesimo entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione. Sarà onere dell'amministrazione concedente prevedere all'inserimento di tale clausola nel nuovo bando di gara.

PARTE VI – CONTROVERSIE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E REVOCA

Articolo 20 - Revoca e decadenza della concessione, risoluzione del contratto

1. Il Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse delle quali dovrà essere data opportuna ed esaustiva evidenza nella motivazione del provvedimento di revoca, che dovrà essere comunicato al Concessionario con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, fatto comunque salvo il rispetto della normativa vigente in tema di comunicazione di avvio del procedimento.

2. In caso di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 158 del Codice, competerà al Concessionario lo stesso indennizzo previsto al precedente punto per l'ipotesi di risoluzione per inadempimento del Concedente. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente dell'indennizzo sopra indicato.

3. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, il Comune procede con la risoluzione contrattuale e alla escussione della cauzione di cui all'art. 17 del presente contratto.

4. Per le ipotesi di fallimento o inadempimento dovute a fatto del Concedente o del Concessionario e per le ipotesi di revoca della concessione per motivi

di pubblico interesse trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 158, 159 e 160 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

5. E' fatto salvo, comunque, il diritto al risarcimento dei danni a favore del Comune o del Concessionario in caso di risoluzione del contratto dovuto a fatto del Concessionario o del Comune.

6. Fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente contratto, la concessione può essere oggetto di revoca e/o risoluzione contrattuale da parte del Comune nel caso in cui il Concessionario non ottemperi al complesso degli impegni assunti e si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze, tali da compromettere la corretta erogazione dei servizi e la piena funzionalità delle opere realizzate.

7. Qualsiasi interruzione del/i servizio/i, protratta per più di 30 giorni a stagione invernale o estiva, non motivata da evidenti cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate al Comune e da questi verificate, comporta la risoluzione del contratto e/o revoca immediata della concessione e la escussione della cauzione di cui all'art. 17 del presente contratto.

8. Pena revoca immediata della concessione e/o risoluzione contrattuale, è tassativamente vietata la subconcessione, anche parziale, della gestione delle opere, infrastrutture, attrezzature e beni di cui all'articolo , a meno che questa non sia stata preventivamente concordata con il Comune e da questi autorizzata.

9. Qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal presente Contratto di Concessione e dal Disciplinare di Gestione deve essere preventivamente concordata con il Comune e da questi autorizzata. Le variazioni non espressamente autorizzate costituiscono inadempienza grave agli impegni assunti e comportano la revoca immediata della concessione.

10. Il Comune potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione o alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- esecuzione dei lavori in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
- inadempimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- utilizzo improprio degli impianti, degli immobili e delle attrezzature facenti parte la stazione funiviaria Stresa – Alpino – Mottarone;
- interruzione del/i servizio/i, protratta per più di 30 giorni come previsto al precedente comma 7;
- mancato rispetto per tre scadenze consecutive del programma di manutenzione di cui al paragrafo VII del Disciplinare di Gestione;
- mancata presentazione della cauzione e garanzie assicurative di cui agli articoli 17 e 18 del presente contratto.
- sentenza di condanna passata in giudicato per reato che incida sulla moralità professionale a carico del legale rappresentante o direttore tecnico o altro amministratore incaricato di potere di rappresentanza della società Concessionaria;
- ogni altra situazione di incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

11. Il Concedente provvederà alla contestazione scritta, fissando un congruo termine, che il Concessionario riconosce essere perentorio, comunque non inferiore a 30 giorni, entro il quale lo stesso dovrà ottemperare alla prescrizione violata, nonché compiere gli atti necessari per rimuovere sollecitamente gli effetti perduranti della contestata violazione.

12. In caso di mancata ottemperanza a tale diffida, il Concedente potrà risolvere il contratto e alla escussione della cauzione di cui all'art. 17 del presente contratto.

13. Per il risarcimento dei danni subiti, a qualunque titolo, il Comune può escutere le garanzie di cui agli articoli 17 e 18 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 21 - Recesso

Il Concessionario potrà recedere dal contratto con comunicazione scritta al concedente da inviarsi con preavviso di almeno 90 giorni, qualora non raggiunga un'intesa con il Concedente per il riequilibrio economico finanziario della gestione e non intenda accettare, per ragioni oggettive e congruenti motivate nel merito, le condizioni poste dal concedente per la revisione.

Art. 22 - Definizione delle controversie

Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Verbania. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 23 - Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nessuna esclusa, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 24 - Elezione di domicilio del Concessionario

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio legale in _____, via _____ n° _____, presso la sede della Società _____, dove potranno validamente essere fatte le notifiche e comunicazioni in dipendenza del presente contratto.

Articolo 25 - Privacy

Il “Comune”, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa il “Concessionario” che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario Generale ricevo il presente contratto dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che a mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono.

Consta di n. ... facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune: Arch. MARIO ERMINI BURGHINER

Il Concessionario:

Il Segretario Generale rogante: PALMIERI dr. UGO RENATO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, e dell’art. 1342 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 8 (La gestione dell’opera), art. 9 (La gestione del servizio), art. 10 (Obblighi ed oneri del Concessionario), art. 13 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), art. 14 (Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo), art. 15 (Penali), art. 17 (Cauzione), art. 20 (Revoca e decadenza della concessione, risoluzione del contratto), art. 21 (Recesso) e art. 22 (Definizione delle controversie).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Concessionario _____